

Sentenza del 15/12/2020 n. 4031 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 8

Intitolazione:

Finanza locale - I.C.I. - Ingiunzione pagamento - Ente locale - Notifica contribuente - Rifiuto ricevere atto - Messo notificatore - Rifiuto destinatario - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Notifica mani proprie - Mancato perfezionamento - Rileva - Nullità notifica - Consegue.

Massima:

E' nulla la notifica dell'ingiunzione di pagamento I.C.I. effettuata dall'ente locale per la quale il messo notificatore a cui viene opposto il rifiuto a ricevere l'atto, non sia in grado di provare che siffatto rifiuto proviene dal destinatario medesimo dell'atto. Questo in quanto, mancando tale prova, non può ritenersi perfezionata la notifica a mani proprie del destinatario, che richiede che il rifiuto provenga da costui. (G.R.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 138, comma 2; c.c., art. 2697.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 9779/2018, 14545/2013.

Testo:
